

CONTRATTO DI APPALTO

SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE INCLUSA LA GESTIONE DEI CONTENUTI DEL SITO WEB, DEI SOCIAL, DELLA NEWSLETTER E DEI PROFILI DELLE ATTIVITÀ SU GOOGLE MAPS DEL VIVE, NONCHÉ DI GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI SU META E GOOGLE, PER UN PERIODO DI N. 4 MESI

CIG BCD430B2B6

TRA

il **Vittoriano e Palazzo Venezia**, con sede in Piazza San Marco 49 - 00186 Roma, nella persona della Direttrice Dott.ssa Edith Gabrielli (di seguito anche “Stazione Appaltante” o “Istituto” o “Ente Committente”)

E

l'Operatore Economico **HF4 S.r.l.** con sede legale a in Via XX Settembre n. 8 - 91100 Trapani, P.IVA 02590390817 – pec hf4@pec.it in persona del legale rappresentante *pro tempore* (di seguito anche “Appaltatore” o “Affidatario”)

(di seguito congiuntamente anche dette le “Parti”)

Articolo 1 - Oggetto del contratto

L'Istituto affida a **HF4 S.r.l.**, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per il servizio di gestione della comunicazione digitale inclusa la gestione dei contenuti del sito web, dei social, della newsletter e dei profili delle attività su Google Maps del VIVE, nonché di gestione delle sponsorizzazioni su Meta e Google, per un periodo di n. 4 mesi.

L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e secondo le specifiche di cui al disciplinare tecnico e gli altri allegati, e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni.

L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni contrattuali e dell'assolvimento degli obblighi che derivano, direttamente o indirettamente, dal contratto, dagli artt. 1655 e ss. c.c., e dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli imposti dalla regolamentazione tecnica e dalle norme vigenti, essendo i relativi oneri e rischi compresi e compensati nel Corrispettivo.

Le prestazioni rese dall'Appaltatore dovranno essere svolte a proprio rischio, con mezzi e attrezzature tecniche adeguate e con personale e/o collaboratori adeguatamente istruiti.

Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso dall'Ente committente ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che, benché non materialmente allegati, si richiamano a formarne parte integrante:

- la richiesta di preventivo;
 - l'offerta economica;
 - il Disciplinare tecnico del servizio di gestione delle attività della comunicazione digitale;
- Tutti i suddetti documenti, visionati e integralmente accettati dalle parti, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella documentazione sopra esposta e nel D. Lgs. n. 36/2023, alla stipula del presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile.

Articolo 3 – Ammontare dell'appalto

Il corrispettivo dovuto dall'Ente Committente all'affidatario, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in euro 32.000,00 (trentaduemila/00), oltre IVA pari a euro 7.040,00 (settemilaquaranta/00) per un impegno complessivo dell'Amministrazione pari a euro 39.040,00 (trentanovemilaquarante/00), come da preventivo del 27 luglio 2026.

Articolo 4 – Durata dell'appalto e attività di affiancamento e passaggio di consegne

- Il presente contratto ha durata dal 15 settembre 2026 al 15 gennaio 2027, secondo quanto previsto negli atti di gara e nel Capitolato speciale d'appalto.
- Al fine di garantire la continuità del servizio e consentire un ordinato subentro nella gestione delle attività oggetto dell'appalto, l'Appaltatore è tenuto a partecipare, anteriormente all'avvio dell'esecuzione del servizio, a un periodo di affiancamento con l'attuale affidatario, che si svolgerà dal 7 settembre 2026 al 14 settembre 2026.
- Nel corso del periodo di cui al precedente capoverso, l'Appaltatore dovrà acquisire dall'attuale affidatario, con il coordinamento e sotto la supervisione della Stazione Appaltante, tutte le informazioni, la documentazione, le procedure operative, le modalità organizzative e gli ulteriori elementi necessari a garantire la piena e regolare presa in carico del servizio a decorrere dal 15 settembre 2026. Le attività di affiancamento dovranno essere svolte in modo da assicurare la continuità operativa del servizio e da non arrecare pregiudizio alle attività dell'Amministrazione.
- A decorrere dal 15 settembre 2026, l'Appaltatore assume la piena gestione del servizio e provvede all'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal presente contratto, dal Capitolato speciale d'appalto e dagli ulteriori documenti contrattuali.
- Al fine di assicurare la continuità del servizio anche nella fase di conclusione dell'affidamento, l'Appaltatore è tenuto a garantire, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2027 e il 15 gennaio 2027, le necessarie attività di affiancamento e passaggio di consegne al successivo operatore economico affidatario, secondo le modalità e le indicazioni impartite dalla Stazione Appaltante.
- Le attività di cui al precedente capoverso sono finalizzate a consentire al successivo operatore economico una piena e ordinata presa in carico del servizio e comprendono, a titolo esemplificativo, il trasferimento delle informazioni e della documentazione relative alle attività svolte, la descrizione delle procedure operative adottate, la consegna degli strumenti e degli eventuali materiali nella disponibilità dell'Appaltatore e ogni ulteriore attività necessaria a garantire il regolare subentro del nuovo affidatario, nel

rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza delle informazioni.

- Le attività di affiancamento e passaggio di consegne previste dal presente articolo costituiscono obblighi contrattuali dell'Appaltatore e devono essere eseguite con la massima diligenza, assicurando in ogni caso la continuità e la regolare erogazione del servizio fino alla conclusione del periodo contrattuale.
- Alla scadenza del 15 gennaio 2027, il contratto cessa automaticamente, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla normativa vigente e dagli atti di gara in materia di proroga o di prosecuzione dell'esecuzione del contratto.

Articolo 5 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 119 co. 1 secondo periodo del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 6 - Subappalto

L'appaltatore, all'atto dell'offerta, ha dichiarato di non subappaltare alcuna prestazione.

Articolo 7 - Penali

In caso di inadempimenti dell'Appaltatore (non dipendenti da forza maggiore o caso fortuito):

- Per ogni giorno naturale di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali entro i termini concordati con la Stazione Appaltante, sarà applicata una penale pari all'1,5 per mille dell'importo netto contrattuale;
- per ogni difformità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali rispetto a quanto previsto dal contratto e dal Disciplinare tecnico del servizio, non regolarizzata entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante, sarà applicata una penale pari all'1,5 per mille dell'importo netto contrattuale;

Qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, la Stazione Appaltante avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'Ente stesso.

Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali saranno contestati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore P.E.C. (posta elettronica certificata) con indicazione, in caso di riscontrate difformità nell'esecuzione delle prestazioni, di un congruo termine per l'adempimento. In tal caso, l'Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano ritenute accoglibili, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, la Società Appaltante potrà applicare all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo o ragione (dunque, anche a titolo/ragione derivante da un diverso appalto affidatogli dalla Stazione Appaltante).

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonereranno in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse.

Fermo restando quanto sopra, l'applicazione delle suddette penali non precluderà il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Articolo 8 – Manleva. Responsabilità.

L'affidatario è tenuto a risarcire i danni arrecati all'Ente Committente, in dipendenza dell'esecuzione delle attività prevista dal presente Contratto, ed è in ogni caso direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione del servizio qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'Ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

L'affidatario, dunque, si obbliga espressamente a manlevare la stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità alla quale quest'ultimo dovesse andare incontro nel corso dello svolgimento dell'appalto in oggetto. Conseguentemente, l'Appaltatore si accolla l'obbligo di risarcire ogni e qualsiasi danno cagionato, anche da terzi, al Vittoriano e Palazzo Venezia, in relazione a quanto sopra.

In caso, quindi, di danno subito dall'Istituto, questi formulerà una contestazione a mezzo pec degli addebiti rivolti all'Appaltatore con una stima economica che andrà liquidata nei termini indicati nella nota di contestazione, potendo la Stazione Appaltante anche compensare i crediti c.d. risarcitori con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo o ragione.

Articolo 9 – Garanzie e Polizze assicurative

In applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, a fronte delle specifiche qualità soggettive dell'Appaltatore e della sua comprovata affidabilità, non è richiesta la garanzia definitiva.

L'Appaltatore dichiara di essere munito di una polizza per responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, giusta polizza n. 42482024374 rilasciata da Intesa San Paolo Protezione in data 12.06.2026 con i seguenti massimali:

€ 250.000,00.

Tale copertura deve essere operante e pienamente efficace prima dell'inizio di qualsiasi attività contrattuale, a decorrere dalla data di avvio del servizio e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'interruzione, l'annullamento o il mancato rinnovo delle polizze assicurative di cui al presente articolo costituiscono inadempimento grave e legittimano il Committente a risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 10 – Varianti

L'Ente potrà richiedere all'Appaltatore, durante lo svolgimento dell'Appalto, l'esecuzione di varianti in corso d'opera nei limiti e con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 senza diritto per l'Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante.

Articolo 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010

Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 90 del D.lgs. 36/2023 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Intesa San Paolo

Numero conto: 1000/00008293

Intestato a: Hf4 Societa A Responsabilita Limitata

IBAN: IT81X0306916400100000008293

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

Marco Del Bene, nato a Venezia il 13.04.1970, residente a Roma in Via Val Pellice 51, CF DLBMRC70D13L736O

Alessandro Laurienzo, nato a Roma il 24.03.1970, residente a Roma in Via Suvereto 247, CF LRNLSN70C24H501A

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente con modalità elettronica secondo le regole ed i tracciati previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e le indicazioni operative presenti sul sito www.fatturapa.gov.it.

Le fatture dovranno riportare il CIG e, ove previsto, il CUP, il capitolo di spesa, il conto dedicato per l'effettuazione del pagamento nei modelli di fattura che saranno forniti dall'Istituto, ed inoltrate in forma elettronica.

Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente: SY6NCD

In mancanza dei suddetti requisiti non si potrà procedere al pagamento.

L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 12 – Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Disciplinare e nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023, nonché nei suoi Allegati, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel D. Lgs. n. 36/2023, alla stipula del presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile.

Articolo 13 – Dichiarazione anti-pantouflage

Con riferimento del presente contratto, l'affidatario dichiara:

- di non trovarsi in alcuna ipotesi di incompatibilità o di conflitto di interessi per l'espletamento dell'incarico ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'Istituto il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'Istituto;
- il possesso dei requisiti di ordine generale nonché di ordine speciale di cui al D. Lgs. n. 36/2023 con specifico riferimento alla natura oggetto dell'incarico;
- l'insussistenza di cause di incompatibilità e di esclusione a contrattare con la pubblica amministrazione;
- di ritenere il compenso indicato all'art. 3 pienamente remunerativo di tutti gli oneri previsti nel presente contratto;
- di disporre delle risorse e delle capacità organizzative adeguate all'esecuzione di tutte le attività professionali previste nel presente contratto.

Articolo 14 - Risoluzione del contratto

Ferme restando le clausole risolutive espresse di cui sopra, per la risoluzione del contratto trovano altresì applicazione l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'Ente committente all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei

movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto o dal Disciplinare tecnico.

Articolo 15 - Recesso dal contratto

Si applicano i disposti dell'art. 123 e dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 16 – Controversie e foro competente

Tutte le controversie tra l'Ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al foro competente di Roma.

Articolo 18 – Trattamento dei dati personali

L'Affidatario sarà nominato, ex art. 28 Regolamento Europeo 679/16, Responsabile del trattamento dei dati personali, utilizzati per lo svolgimento dell'affidamento del servizio descritto in oggetto così come meglio specificato in apposito atto di nomina.

L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR). Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite dalle parti, dovranno essere considerate riservate. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Articolo 19 – Allegati al contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto tutti i documenti ivi richiamati, anche se non materialmente allegati allo stesso.

Roma, 03.09.2026

Per l'affidatario: Marco Del Bene

(sottoscritto con firma digitale)

MARCO
DEL BENE

03.09.2026

14:42:58

GMT+02:00



Luogo, data _____

Per l'Ente committente: _____

(sottoscritto con firma digitale)

Firmato digitalmente da

EDITH GABRIELLI

O = MINISTERO DELLA
CULTURA

C = IT